

ALLEGATO 1

ALLEGATO ALLA DELIBERA e.e. n. 66 del 28/05/2016  
  
IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO

1. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e, altresì, muniti di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo "stato di buona salute", rilasciata da non oltre 30 giorni, dal medico curante veterinario. I cani provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti, dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n.998/2003 del 26 maggio 2003 (relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti di carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio);
2. I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
3. L'accesso è consentito dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
4. L'accesso dei cani alla spiaggia è consentito, in rapporto alle dimensioni di ciascuna area individuata, nel numero di un cane ogni 9 metri quadrati;
5. Ogni cane potrà essere accompagnato da non più quattro persone;
6. E' fatto obbligo ai proprietari/detentori di condurre, al guinzaglio, i propri cani rispettando scrupolosamente i percorsi e i camminamenti indicati per il raggiungimento delle aree indicate. E' assolutamente vietata la sosta degli animali al di fuori delle aree autorizzate;
7. I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,50; stabilmente fissato nella sabbia, eventualmente con un paletto tipo asta di ombrellone, in modo da impedirne lo sfilamento;
8. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con se una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti.
9. I proprietari/detentori devono assicurare che i propri cani abbiano un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli altri animali che usufruiscono della spiaggia libera. Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane. In caso contrario, gli stessi animali unitamente a quelli che per temperamento o carattere si dimostrassero comunque pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della spiaggia, saranno soggetti ad essere allontanati dalla spiaggia. Tale facoltà decisionale è riservata all'insindacabile giudizio del personale di vigilanza;
10. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente sia penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dallo stesso animale;
11. E' interdetto l'accesso all'area ai cani di sesso femminile nel periodo di estro (calore);
12. I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;

13. L'area destinata alla balneazione degli animali è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile riservata e delimitata da idonea e ben visibile attrezzatura galleggiante;

14. L'accesso al mare è consentito a non più di n. 5 cani per volta, i quali dovranno essere condotti dal proprietario/detentore e immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno;

15. La balneazione degli animali è consentita dalle ore 12:00 alle 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

16. E' fatto obbligo ai proprietari/detentori di rimuovere, muniti di idonea attrezzatura, immediatamente le deiezioni solide prodotte dai propri cani e riporle negli specifici contenitori installati nelle isole ecologiche; mentre, quelle liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare.

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice di Navigazione, commi 1 e 2, e successive modificazioni e integrazioni, ossia:

- Comma 1°: pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 3.098,00;
- Comma 2°: pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

Si precisa, inoltre, che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'art. 1164 del Codice di Navigazione si applicherà a fronte dell'accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza della Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma del sopra richiamato articolo del C.d.N. sarà irrogata negli altri casi.

Proventi: al Comune di Arbus;